

Bruna Szego

*I nuovi prestatori autorizzati*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Chi sono i TPP e quali servizi offrono? – 3. Quali regole? – 4. I rapporti con le banche e le sfide del futuro.

1. *Introduzione*

All'inizio del 2019 è stata attuata in Italia la nuova Direttiva sui servizi di pagamento, la *Payment Service Directive* (c.d. PSD2). I suoi obiettivi sono chiari: modernizzare il mercato europeo dei pagamenti a beneficio dei consumatori e dell'industria; rendere i pagamenti elettronici meno costosi, più efficienti e più sicuri; favorire la concorrenza. Sono obiettivi certamente ambiziosi; operatori e autorità sono chiamati a perseguirli in un contesto – quale il settore finanziario e in particolare quello dei pagamenti – caratterizzato dalla rapida evoluzione tecnologica, che modifica le modalità di prestazione dei servizi tradizionali e favorisce lo sviluppo di servizi nuovi.

Ed è proprio in quest'ultimo ambito – quello dello sviluppo dei servizi nuovi – che si situa il tema del mio intervento. Una delle novità più rilevanti della nuova Direttiva è infatti l'aver disciplinato una nuova categoria di prestatori di servizi di pagamento, i cosiddetti *Third Party Providers* (TPP). Si tratta di soggetti che – diversamente da tutti gli altri già regolati dalla Direttiva – non gestiscono somme di denaro della clientela ma informazioni relative a conti di pagamento.

Chi sono e cosa fanno i TPP? Quali regole sono previste per loro e quali i rapporti con le banche? Quali sfide per il prossimo futuro ne derivano, per i TPP stessi, le banche e le Autorità di vigilanza? Cercherò di rispondere a queste domande.

---

\* Un ringraziamento particolare a Mariakatia Di Staso e Elena Cocchi per i preziosi consigli su una versione preliminare di questo scritto.

## 2. Chi sono i TPP e quali servizi offrono?

I TPP possono prestare due differenti tipologie di servizi: il servizio di disposizione di ordini di pagamento (*Payment Initiation Service* - PIS) e il servizio di informazione sui conti (*Account Information Service* – AIS).

Secondo la definizione della Direttiva, il PIS è il servizio «che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento». Chi lo presta - il cosiddetto *Payment Initiation Service Provider*, PISP - si interpone tra il pagatore e il suo conto di pagamento *online* e dispone l'ordine di pagamento verso un terzo beneficiario. Il pagatore può quindi eseguire un pagamento *online* con addebito diretto sul proprio conto. Per l'erogazione del servizio, il PISP dispone l'ordine di pagamento a valere sul conto *online* del pagatore, radicato presso un altro intermediario, tipicamente una banca (*Account Servicing Payment Service Provider* – ASPSP o prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto).

Con il servizio di *Account Information* si forniscono invece all'utente dei servizi di pagamento informazioni consolidate su uno o più conti di pagamento detenuti presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento. Il prestatore di questo servizio (*Account Information Service Provider* - AISP), in sostanza, mette a disposizione del cliente che ha conti accessibili *online*, informazioni relative a tutti i suoi conti di pagamento, anche quando essi sono radicati presso diversi soggetti. L'utente di servizi di pagamento è quindi in grado di avere una visione complessiva della propria situazione finanziaria, immediatamente e in qualsiasi momento, senza necessità di contattare singolarmente i vari prestatori di pagamento dove i conti sono radicati.

La PSD2 ha quindi 'riconosciuto' sul piano normativo l'esistenza di questi servizi; ma quali sono le esigenze che hanno portato al loro sviluppo? E perché regolarli in modo uniforme in Europa?

La nascita e lo sviluppo di questi servizi sono strettamente collegati al diffondersi dell'utilizzo di internet per acquistare beni e servizi (*e-commerce*) e, parallelamente, per effettuare pagamenti. L'interposizione del PISP rende il pagamento *online* più rapido e potenzialmente meno costoso per il cliente: il PISP, di fatto, crea un '*link*' tra il pagatore e il *merchant online* attraverso l'*online banking* del pagatore stesso. Ne beneficia il pagatore, che può acquistare *online* i prodotti desiderati senza necessità di disporre di una carta di credito; basta un conto di pagamento. Ne beneficia il *merchant*, che 'risparmia' le commissioni applicate sui pagamenti con carta

di credito, riceve conferma immediata dell'avvenuto avvio dell'operazione di pagamento. In sintesi: pagamenti *online* più rapidi, meno costosi, collegati allo sviluppo *dell'e-commerce* e che a loro volta vi danno impulso.

Il servizio di informazione sui conti invece aggrega informazioni sui differenti conti facenti capo a uno stesso soggetto e le riorganizza secondo criteri prescelti dall'utente (ad esempio, per categorie di spesa); in questo modo favorisce la consapevolezza degli utenti con riferimento alla propria condizione finanziaria e la loro pianificazione di spesa.

Quanto al secondo aspetto – perché regolare questi servizi in modo uniforme in Europa - l'analisi di impatto svolta dalla Commissione a corredo della proposta segnalava la presenza di molteplici benefici attesi dalla nuova disciplina. A fronte di maggiori oneri che i TPP avrebbero dovuto sopportare, connessi con il rispetto delle nuove regole, venivano stimati – soprattutto per i PISP – un bacino di utenza potenziale molto ampio e significativi risparmi di costi per i *merchants*<sup>2</sup>. Inoltre, faceva premio risolvere le incertezze relative alle regole applicabili, al regime di tutela della clientela, alle responsabilità dei TPP e delle banche.

In particolare, in assenza di regole gli utenti potevano non essere adeguatamente informati sulle caratteristiche e i rischi del servizio prestato o non ricevere adeguate garanzie sulla correttezza del trattamento dei propri dati. Erano altresì esposti alle conseguenze di problemi tecnici o utilizzi fraudolenti connessi alla prestazione di questi servizi, senza che vi fossero specifici meccanismi di tutela. Le banche presso cui erano radicati i conti di pagamento, dal canto loro, si trovavano esposte a responsabilità non chiaramente definite con elevati rischi legali, reputazionali e operativi, questi ultimi connessi ad eventuali accessi non autorizzati ai sistemi informatici. Infine, i TPP potevano vedersi negato dalle banche l'accesso alle informazioni necessarie per la prestazione del servizio (con conseguenze negative sullo sviluppo del proprio business) ed erano anch'essi esposti a rischi legali non agevolmente valutabili.

La PSD2, nell'operare un'ampia revisione della disciplina sui servizi di pagamento, ha perciò ricondotto al proprio interno anche i nuovi servizi e ha provato a soddisfare le esigenze di tutela degli interessi in gioco con l'intento di favorire lo sviluppo del business; per questo, ha creato un *framework* comune che, da un lato, mira ad assicurare un più elevato livello di trasparenza e sicurezza delle operazioni e, dall'altro, impone una

<sup>2</sup> Si veda Commissione Europea, Commission Staff Working Document: Impact Assessment Accompanying the PSD2 and Interchange Fees Regulation proposal (Bruxelles, 24.7.2013) disponibile su <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0288&from=EN>> (ultimo accesso 10.10.2018).

‘collaborazione forzata’ dei prestatori di servizi tradizionali (essenzialmente le banche) così che questi mettano a disposizione dei TPP il set informativo necessario per operare.

### 3. Quali regole?

Nel nuovo quadro i TPP sono soggetti regolamentati, sottoposti al controllo dell’autorità di vigilanza. Esaminerò più da vicino il regime cui essi sono sottoposti, per gli aspetti di competenza della Banca d’Italia: la disciplina prudenziale e quella in materia di trasparenza.

Di seguito per semplicità mi riferirò al caso di nuovi operatori che esercitano in via esclusiva le attività di PIS e AIS, tralasciando i casi in cui queste attività sono svolte congiuntamente ad altri servizi di pagamento. Per i soggetti già operanti in questo mercato la Direttiva prevede una disciplina transitoria, che è stata in seguito meglio precisata dall’*European Banking Authority* (EBA): i soggetti che già offrivano i servizi di PIS e AIS quando è entrata in vigore la PSD2 (12 gennaio 2016) possono continuare a operare ma dovranno chiedere l’autorizzazione a partire dalla data in cui diverranno applicabili le norme tecniche di regolamentazione dell’EBA in materia di sicurezza (ossia a decorrere dal 14/09/2019).

La PSD2 è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, che ha apportato modifiche ai due corpi normativi nei quali sono disciplinati i servizi di pagamento: il testo unico bancario (TUB) e il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. I servizi di disposizione di ordini di pagamento e di informazione sui conti sono oggi inclusi tra le attività riservate a banche, IMEL e istituti di pagamento. Il regime applicato a questi soggetti, in linea con le indicazioni del legislatore europeo, è ricalcato su quello previsto per i prestatori di servizi di pagamento ‘tradizionali’ ma con alcune differenze importanti, che tengono conto delle specificità del loro business.

PISP e AISP sono stati inquadrati come istituti di pagamento; essi possono dunque operare solo dopo essere stati autorizzati dalla Banca d’Italia. L’autorizzazione è rilasciata quando l’operatore soddisfa una serie di requisiti, che rappresentano un sottoinsieme di quelli richiesti per gli altri istituti di pagamento. Per gli AISP in particolare non sono previsti requisiti patrimoniali minimi commisurati ai rischi assunti; mentre per i PISP questi requisiti sono pari al capitale minimo iniziale fissato dalla Banca d’Italia (pari a 50 mila euro). Il trattamento è semplificato perché – se non

svolgono anche altri servizi di pagamento tradizionali – i TPP non entrano mai in possesso dei fondi dei clienti. Supplisce all'assenza di un requisito patrimoniale l'obbligo di dotarsi di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività<sup>3</sup>.

Il valore assicurato, secondo criteri definiti dall'EBA, deve tener conto del profilo di rischio dell'impresa, della dimensione del business (rappresentato dal valore delle transazioni per i PISP e dal numero di clienti per gli AISP), della circostanza che l'attività sia svolta congiuntamente ad altre attività di pagamento o industriali<sup>4</sup>.

Per entrambe le tipologie di operatori, sono richiesti requisiti di *fit and proper* per i membri degli organi di amministrazione e controllo; per scelta del legislatore europeo, invece, il controllo sui soggetti che detengono partecipazioni qualificate nel capitale è previsto solo per i PISP e non anche per gli AISP.

Un ruolo centrale nella regolamentazione prudenziale di questi soggetti è senza dubbio l'adeguatezza degli assetti organizzativi e di controllo: i TPP devono essere in grado di identificare, valutare e mitigare i rischi relativi alla prestazione dei servizi, in particolare quelli relativi alla sicurezza. Gli intermediari devono dotarsi di (i) una specifica politica per il governo dei rischi operativi e di sicurezza; (ii) procedure per la gestione e il controllo di questi rischi; (iii) sistemi per la prevenzione e il monitoraggio degli incidenti di sicurezza; nonché (iv) procedure per l'archiviazione, il monitoraggio, la tracciabilità e la limitazione dell'accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti.

Sul fronte della trasparenza, la PSD2 conserva pressoché inalterato l'impianto delle regole previsto dalla PSD1, che si fonda su obblighi di informazione in tutte le fasi del rapporto con il cliente: prima della stipula del contratto (o dell'esecuzione dell'operazione), in corso di rapporto e nella fase immediatamente successiva all'esecuzione dell'operazione. Anche qui, occorre distinguere tra PISP e AISP.

Ai primi si applicano le stesse regole di trasparenza previste per i prestatori di servizi di pagamento 'tradizionali', con alcuni aggiustamenti per includere negli obblighi di informazione i riferimenti al servizio che questi svolgono (ad esempio, con riguardo alle modalità attraverso le quali l'utente può prestare e revocare il consenso alla disposizione dell'ordine di

<sup>3</sup> Per i PISP, la polizza copre i rischi derivanti dal compimento di operazioni di pagamento non autorizzate e dalla mancata o inesatta esecuzione di ordini di pagamento; per gli AISP quelli derivanti dall'accesso fraudolento alle informazioni del conto di pagamento o dall'uso non autorizzato di queste.

<sup>4</sup> Si tratta di una forma di copertura che nell'ordinamento italiano è adottata, ad esempio, per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi; sinora essa era assente nella regolamentazione prudenziale dei soggetti sottoposti alla supervisione della Banca d'Italia.

pagamento e comunicare al PISP eventuali operazioni disposte o eseguite non correttamente).

Per gli AISP, invece, la Direttiva prevede un regime semplificato, che si fonda sull'applicazione solo di alcune regole relative alle informazioni precontrattuali, in ragione delle peculiarità del servizio offerto. A livello nazionale, nel dare attuazione a questa semplificazione, si è previsto che le informazioni sul servizio che essi svolgono possano essere rese in forma libera, ossia anche con modalità diverse da quelle previste per gli altri servizi di pagamento (foglio informativo e documento di sintesi o copia del contratto idonea per la stipula). Non si applicano, inoltre, le regole in materia di contratti e gli obblighi di natura organizzativa, che la disciplina nazionale prevede per gli altri servizi di pagamento. Ad esempio, per i contratti relativi a questi servizi non è richiesta la forma scritta; né gli AISP sono tenuti ad adottare procedure interne per la gestione dei reclami attinenti a questioni di trasparenza (è invece richiesto che gli AISP siano in grado di gestire i reclami riguardanti la sicurezza dei pagamenti)<sup>5</sup>.

Si tratta, in sintesi, di una calibrazione delle regole per assicurare un approccio proporzionato che tiene conto delle specificità dei nuovi servizi.

#### *4. I rapporti con le banche e le sfide del futuro*

L'accesso alle informazioni e l'interazione tra il TPP e il soggetto presso cui è radicato il conto di pagamento devono avvenire nel rispetto degli standard di sicurezza e secondo le modalità disciplinati da norme tecniche europee direttamente applicabili. È questo forse uno degli snodi più interessanti e, senza dubbio, delicati dell'impianto previsto dalla PSD2.

I TPP non gestiscono conti di pagamento; per la prestazione dei propri servizi rimangono sostanzialmente dipendenti dai soggetti presso cui è radicato il conto, sostanzialmente le banche. La PSD2 compie una scelta ben precisa, per ragioni essenzialmente di concorrenza, e impone quella che ho già definito una 'collaborazione forzata'. Gli intermediari presso cui è radicato il conto sono tenuti a consentire ai TPP, subordinatamente

---

<sup>5</sup> Si vedano l'articolo 114-septiesdecies del TUB e la Sezione VI del documento di consultazione riguardante le modifiche alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", disponibile su <[https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/direttiva-2015-66ue/Documento\\_consultazione.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/direttiva-2015-66ue/Documento_consultazione.pdf)> (ultimo accesso 10.10.2018).

al consenso da parte del titolare del conto, di accedere alle informazioni necessarie per prestare i propri servizi. L'accesso deve essere consentito a condizioni non discriminatorie: ad esempio, la banca non potrebbe applicare ad un'operazione di pagamento eseguita tramite un PISP condizioni diverse da quelle applicate alla stessa operazione, ma eseguita direttamente dal cliente sulla piattaforma *online* della banca stessa. Ai TPP è richiesto di identificarsi mediante apposite certificazioni digitali, limitarsi a chiedere le informazioni strettamente necessarie, garantire l'uso corretto e riservato delle credenziali dell'utente. Non mi addentrerò negli aspetti più tecnici, in parte ancora in via di definizione a livello europeo. Il tema dell'accesso alle informazioni offre un concreto esempio di intervento regolamentare in un'area ascrivibile *lato sensu* al *Fintech*, dove si confrontano, talora scontrandosi, le spinte all'innovazione e le esigenze di tutela tipiche del settore finanziario. Con il quadro normativo ancora in via di completamento, non è possibile fare, sul piano applicativo, valutazioni attendibili degli effetti che la nuova normativa potrà avere sul mercato bancario e dei pagamenti in generale. Alcune riflessioni di ordine generale sono comunque possibili.

Per le banche gli effetti opereranno verosimilmente su due fronti. Un primo, più immediato, di adeguamento alle prescrizioni normative per la predisposizione dell'infrastruttura tecnologica, che dovrà consentire il dialogo tra i sistemi delle banche e quelli dei TPP in modo sicuro. Saranno necessari investimenti; dovranno essere assicurati presidi adeguati per la gestione dei maggiori rischi di sicurezza *cyber*. Le banche dovranno presidiare i rischi che si presenteranno nell'impianto e nella manutenzione dell'infrastruttura tecnologica per l'interazione con i TPP, anche quando dovessero avvalersi di soggetti terzi. L'adeguatezza dei processi di governo e controllo, la disponibilità di competenze adeguate diventano fattori cruciali.

Una seconda ricaduta, di carattere più strategico, è legata alle possibili pressioni concorrenziali. Le banche saranno chiamate a scegliere il ruolo che intendono assumere rispetto alle potenzialità di sviluppo di questi servizi. Da mere esecutrici materiali dell'operazione, i cui margini tendono progressivamente a comprimersi, le banche potrebbero divenire driver dell'innovazione, attraverso l'offerta di servizi a più elevato valore aggiunto e quindi più remunerativi e competitivi.

Per i TPP la sfida maggiore è guadagnare la fiducia degli utenti. Sotto questo profilo, l'investimento in adeguati sistemi di governo dei rischi operativi e di sicurezza per limitare il rischio di frodi e di incidenti, è un tassello fondamentale per ampliare la base di utenti. Occorre peraltro trovare un punto di equilibrio nel *trade off* esistente tra l'esigenza di rispettare il

livello di sicurezza richiesto per lo svolgimento di questi servizi e quella di assicurare comunque la facilità di utilizzo per il cliente.

C'è un ultimo aspetto da rimarcare: i 'nuovi servizi' si configurano per loro natura come strumentali. L'appetibilità per i potenziali utenti è quindi strettamente connessa all'ottenimento di servizi a valore aggiunto, rispetto ai quali il servizio di disposizione di ordini di pagamento o di informazione sui conti è solo una componente.

In questa direzione vanno le iniziative che sino ad oggi sono state portate all'attenzione della Banca d'Italia. Non sono state ancora avanzate richieste di autorizzazione; si è trattato piuttosto di interlocuzioni preliminari, che confermano come l'interesse verso le potenzialità di questi nuovi servizi attragga una platea diversificata di attori: *start-up* e operatori consolidati, di natura sia finanziaria sia industriale, con background, dimensioni e target di clientela diversi. In tutti i progetti industriali presentati, l'esercizio del servizio di PIS o di AIS si configura come strumentale allo sviluppo di servizi più complessi, a più elevato valore aggiunto.

Ad esempio, le informazioni acquisite tramite il servizio di AIS sono utilizzate per la personalizzazione dei contratti di offerta di prodotti e servizi erogati sia da società del gruppo sia da partner industriali oppure integrate nella valutazione del merito di credito per l'offerta di servizi finanziari, come la concessione di finanziamenti.

In ogni caso la diffusione dei nuovi servizi nel mercato dei pagamenti italiano ed europeo è oggetto di stime ancora approssimative: non sono ancora disponibili, infatti, dati ufficiali sulla diffusione di questi nuovi servizi sia tra i TPP, sia tra le banche. Tuttavia, benché sia prematuro trarre conclusioni, ad oggi, i segnali indicano che lo sviluppo di questo mercato è strettamente connesso all'instaurazione di forme di collaborazione tra banche, nuovi prestatori e industria. Quanto più diversificata, ampia e integrata sarà la collaborazione, tanto più proficue potranno essere le iniziative.

La PSD2 pone significative sfide anche per la Banca d'Italia nella sua veste di supervisore degli istituti di pagamento, inclusi i nuovi operatori, sia per i profili di stabilità sia di tutela della clientela.

Per i nuovi operatori, il primo tavolo di confronto sarà rappresentato dalla valutazione di eventuali istanze di iscrizione all'albo degli istituti di pagamento. L'analisi dei piani industriali e dell'adeguatezza degli assetti di governo e organizzativi ha un ruolo cruciale nell'assicurare la sostenibilità del business nel tempo e la sua conduzione secondo criteri di prudenza. La Banca d'Italia può contare sull'esperienza maturata sino a oggi nella valutazione delle istanze degli istituti di pagamento. Quest'esperienza andrà



integrata e adattata alle differenti caratteristiche di questi nuovi soggetti, per i quali il fattore tecnologico rappresenta un elemento di forza ma anche la principale vulnerabilità.

La regolamentazione prudenziale dei TPP, pur modulata su quella degli altri soggetti finanziari, presenta specificità che richiederanno un adattamento dei modelli di supervisione. Se la valutazione dell'adeguatezza dei requisiti di capitale rappresenta un elemento imprescindibile dell'attività di supervisione delle banche, degli IP e degli IMEL, per i TPP il focus si sposta sugli assetti organizzativi e sui processi. Il contenimento del rischio operativo, soprattutto quello legato a frodi e incidenti di sicurezza, la capacità del management di adottare le misure necessarie per rimuovere eventuali carenze riscontrate diventano centrali. Per la valutazione, la Banca d'Italia si avvarrà del tradizionale set delle informazioni di vigilanza, integrato da informazioni sugli incidenti di sicurezza, sulle frodi o ricavabili dagli esposti della clientela, che agevolano l'identificazione di potenziali vulnerabilità e la calibrazione di eventuali interventi correttivi.

Inoltre, il rafforzamento del dialogo con gli operatori rappresenta per l'autorità una leva importante per monitorare il mercato, individuare i progetti più innovativi e favorirne così l'evoluzione anche in coerenza con gli sviluppi che si stanno osservando a livello internazionale.

Con riguardo ai profili di tutela della clientela, l'autorità di vigilanza è chiamata ad assicurare che, a fronte della crescente digitalizzazione e della forte spinta innovativa che caratterizzano il mercato dei pagamenti, il sistema di protezione resti nella sostanza inalterato. In ambito internazionale, questo tema è oggetto di attenzione nel filone della tutela dei consumatori di prodotti finanziari nell'era 'digitale', nell'agenda dell'OCSE.

I servizi offerti dai TPP sono prestati *online* e dunque, di regola, non richiedono la presenza fisica degli operatori sul territorio; essi inoltre presuppongono l'instaurazione e lo sviluppo di relazioni complesse sia con la clientela, sia con altri intermediari. In virtù della loro posizione di terzietà PISP e AISP si interpongono, per l'aspetto dispositivo o informativo, nel rapporto contrattuale tra l'intermediario che gestisce il conto e l'utente che ne è titolare solo in forza del consenso espresso da quest'ultimo. E' quindi importante che l'utente sia informato e consapevole dei contenuti e delle modalità di svolgimento di questi servizi, abbia chiari il ruolo e la responsabilità dei diversi operatori coinvolti, i propri diritti. Appare dunque cruciale che alla verifica del rispetto sostanziale degli obblighi informativi si accompagnino iniziative per accrescere la conoscenza e la consapevolezza degli utenti.

Per mantenere inalterato il livello di protezione degli utenti, il quadro

regolamentare dovrebbe assicurare la ‘neutralità tecnologica’ e quindi essere in grado di adattarsi ai cambiamenti prodotti dall’innovazione; per il supervisore, la sfida riguarda soprattutto le tecniche e le procedure per i controlli di trasparenza che dovranno anche tenere conto della necessaria interazione tra i prestatori dei nuovi servizi e gli intermediari che gestiscono i conti sui quali, ad esempio, possono essere addebitati i costi di questi servizi. Alcuni degli attuali modelli di business, anche a scopo promozionale, non prevedono tuttavia alcun addebito di commissioni all’utente ma solo al *merchant*, beneficiario del pagamento.

In ogni caso è necessario un approccio europeo e uno stretto coordinamento tra autorità, specialmente in ragione delle modalità virtuali con cui i nuovi servizi vengono prestati. Il loro sviluppo e la loro integrazione nel mercato unico richiedono che le regole comuni siano applicate con criteri omogenei per realizzare nel concreto il *level playing field*. Per questa via passa infatti l’eliminazione delle barriere che ancora si frappongono alla fruizione di servizi finanziari *cross border*, ancor più se innovativi, soprattutto da parte dei consumatori, come evidenziato nel 2017 dalla Commissione europea nel *Consumer financial services action plan*.

**ABSTRACT**

Una delle novità più rilevanti della nuova Direttiva sui servizi di pagamento è l’aver disciplinato una nuova categoria di prestatori di servizi, i *Third Party Providers* (TPP). Si tratta di soggetti che – diversamente da tutti gli altri già regolati dalla Direttiva – non gestiscono somme di denaro della clientela ma informazioni relative a conti di pagamento. Chi sono e cosa fanno i TPP? Quali regole sono previste per loro e quali i rapporti con le banche? Quali sfide per il prossimo futuro ne derivano, per i TPP stessi, le banche e le Autorità di vigilanza? Questo scritto risponde a queste domande.

**PAROLE CHIAVE:** TPP, PIPS, AISP, Servizi di Pagamento, Prestatori di Servizi di Pagamento, Third Party Providers, Open Banking.

**ABSTRACT**

Rules on third party providers (TPPs) are one of the most important changes introduced by the new European directive on payment services. Differently from all other service providers already envisaged by European law, TPPs do not manage clients’ money but only information on payment accounts. Who are they and what do they do? What kind of rules does the directive set for them and how is the relationship with the banking sector shaped? What are the major challenges in the near future for TPPs, banks and supervisory authorities? This paper addresses these issues.

**KEYWORDS:** TPPs, PIPS, AISP, Payment Services, Payment Servicers, Third Party Providers, Open Banking.